

Prof. Francesco Faccini

Indirizzo e-mail: faccini@unige.it

Professore Universitario di “Geografia Fisica e Geomorfologia” presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell’Università degli Studi di Genova - <https://rubrica.unige.it/personale/VUZBX19s> .

Delegato del Rettore per le valutazioni geologiche e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Membro del Comitato tecnico-scientifico del Centro Strategico di Ateneo “Sicurezza, Rischio, Vulnerabilità”.

Associato al Personale di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per la Ricerca e Protezione Idrogeologica (IRPI), sede di Torino – <https://www.irpi.cnr.it/scheda-personale/?ids=347> .

Tematiche di ricerca, didattica e terza missione:

- dissesto idrogeologico con particolare riferimento a:
 - identificazione e gestione delle pericolosità geo-idrologiche;
 - monitoraggio dei processi geomorfologici e valutazione dei rischi connessi;
 - cartografia geomorfologica finalizzata alla pianificazione territoriale e urbana.
- valorizzazione di geositi, geodiversità e patrimonio geologico con particolare attenzione alle aree naturali protette.

CARICHE RIVESTITE IN ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- Presidente del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale di Portofino (D.M. MiTE n. 332/2021 e D.M. MiTE n. 434/2021);
- Membro della Comunità del Parco Naturale Regionale di Portofino, in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di Genova (2011-2014; 2015-2019; 2020-ad oggi);
- Membro del Consiglio del Parco Naturale Regionale di Portofino (2011-2014; 2015-2019);
- Vicepresidente del Consiglio del Parco Naturale Regionale di Portofino (2021-ad oggi), con nomina del Presidente della Regione Liguria (Decreto n. 4051/2021);
- Membro della Commissione di Riserva dell’Area Marina Protetta di Portofino (D.M. MATTM n. 190/2018);
- Membro del Comitato tecnico-scientifico di Federparchi-Europarc Italia;
- Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (2013-2017).

Il dibattito sull'istituzione del Parco Nazionale di Portofino e dei suoi nuovi confini, per i diversi incarichi che ricopro e per il ruolo scientifico che li contraddistingue, mi ha riguardato molto da vicino.

Colpisce, in particolare, la grande confusione, ad ogni livello, sulle leggi vigenti che disciplinano la materia, e sul ruolo e sulla *mission* dei parchi naturali. Si discute, così, frammentariamente, di trasferimenti finanziari dallo Stato e di opportunità occupazionali e turistiche, oppure si fomentano le paure in merito a vincoli, divieti e addirittura espropri che andrebbero a ledere la proprietà privata. Mai in questi anni ho sentito parlare di parco in termini di progetto complessivo, né di tutela e promozione responsabile a vantaggio di un territorio che, se non gestito correttamente, rischia il degrado del proprio valore.

Di seguito si rappresentano gli elementi utili a formare una valutazione sull'opportunità di accogliere o meno la proposta di perimetrazione del Parco nazionale di Portofino, all'esito dell'analisi compiuta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

- 1) Da oltre trent'anni l'Italia dispone di una legge quadro sulle aree protette (n. 394/1991): la normativa indica i principi fondamentali, le modalità per l'istituzione e gli strumenti per la gestione delle aree protette. L'art. 2 definisce i parchi nazionali come quelle "aree terrestri o marine che contengono ecosistemi intatti, o anche parzialmente alterati da interventi antropici, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future".

Tra i diversi contenuti, la legge si esprime anche in merito a perimetrazione e vincoli.

La perimetrazione di un Parco Nazionale è stabilita dal Ministro dell'Ambiente sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili.

I parchi naturali sono, pertanto, un'espressione di una analisi scientifica.

Il Ministero, infatti, si avvale della competenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente pubblico di ricerca, appositamente costituito, con autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

- 2) La perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, predisposta da Ispra e allegata al DM MiTE n. 332/2021, oltre a coincidere quasi completamente (95%) con i confini stabiliti dalla legge regionale n. 32/1986 "*Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente Regionale Monte di Portofino*" (Fig. 1), è, quindi, il risultato di puntuali e approfondite valutazioni tecnico-scientifiche.

In particolare nell'allegato A del citato DM n. 332/2021 (Fig. 2), che di seguito si riporta, sono poste in evidenza diverse aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o minimo grado di antropizzazione (es. sul Monte di Portofino, lungo il crinale tra M.Bello, M. Manico del Lume e M. Lasagna, nelle alte valli dei torrenti Tuja e Semorile, tra M. Cucco e il Santuario di N.S. delle Grazie), collegate tra loro da una più ampia zona, caratterizzata da valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e storico-culturale con limitato grado di antropizzazione.




Fig. 2 – Allegato A perimetro e zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino (D.M. MiTE n. 332/2021).

- 3) L'art. 2 della legge 394/1991 non pone limiti politico-amministrativi: non si concepisce un Parco “a tre, a sette, a undici” comuni. I parchi naturali sono individuati da porzioni di territorio rappresentative di biodiversità, connessioni ecologiche, ecosistemi da tutelare e conservare, ed anche valori socio-economici-culturali, e delimitati con criterio tecnico-scientifico.

La perimetrazione di un'area protetta richiama concetti come corridoio ecologico e permeabilità degli ecosistemi finalizzati ad evitare “l'effetto isola”, un criterio guida emerso a seguito di ricerche scientifiche pubblicate su riviste di massimo livello internazionale come *Nature* (cfr. Margules C. & Pressey R. “Systematic conservation planning”, 2000).

- 4) Per quanto attiene ai vincoli, la legge quadro prevede innanzitutto che un Ente Parco disponga di appositi regolamenti sulle varie attività: artigianali, commerciali, agricole, edilizie, sportive, di ricerca, circolazione, accessibilità, che garantiscano la tutela del capitale naturale e consentano, al tempo stesso, attività di sviluppo socio-economico. È però, il Piano del Parco lo strumento che stabilisce e governa l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree differenziate per tutela, vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato, indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora,

sulla fauna e sull'ambiente naturale, sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, strutture e servizi per la fruizione del parco (musei, centri di visite, uffici informativi), attività economiche.

Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo quattro zone in funzione del differente grado di antropizzazione e quindi con regimi normativi molto differenti: A) riserve integrali; B) riserve generali orientate, C) aree di protezione; D) aree di promozione economica e sociale.

Diversa è la situazione attuale, con la delimitazione provvisoria del Parco Nazionale e il connesso regime di conservazione, non di pianificazione, e la normativa di salvaguardia (che temporaneamente norma le zone 1, 2 e 3), inevitabilmente rigida, affidata al Comitato di Gestione provvisoria istituito con DM MiTE 434/2021.

- 5) Aggiungo, a corollario, quale elemento non trascurabile, che nel settembre 2015 è stata sottoscritta dai governi di 193 Paesi dell'ONU l'Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile, che pone al centro le persone, il pianeta e la prosperità. La visione del futuro, secondo le coordinate della sostenibilità, trova inscindibili gli aspetti ambientale, sociale ed economico.

È evidente il ruolo dei parchi e delle aree naturali protette in relazione all'obiettivo, da raggiungere entro il 2030, e che interessa anche il nostro Paese, di tutela del 30% di territorio.

Nel rispetto della legge quadro sulle aree protette; nel rispetto della valutazione tecnico-scientifica di ISPRA; nell'intenzione, rinnovata ora come nel 2017 in qualità di consigliere del Parco regionale di Portofino, di proteggere e conservare un territorio noto per pregio naturalistico e paesaggistico; tenuto conto che non si introduce nulla di nuovo, bensì si ripropone una perimetrazione già approvata nel 1986; considerata, inoltre, la volontà di adesione al progetto di Parco nazionale espressa formalmente da Comuni i cui rappresentanti siedono da sempre al tavolo della Comunità del Parco regionale di Portofino; raccolti gli elementi, in sintesi, qui rappresentati, quale uomo di scienza, non riesco a rilevare alcun motivo per limitare il territorio del Parco Nazionale di Portofino a quei 1000 ha che già oggi sono tutelati dal Parco regionale.

Santa Margherita Ligure, 6 novembre 2023

Prof. Francesco Faccini

